

DECISIONE

Nel procedimento N.73S/2021 nei confronti del tesserato BERGAMIN MARINO

Con comunicazione datata 28/10/2021, la segreteria degli Organi di Giustizia FIG trasmetteva a questo Ufficio il rapporto informativo inoltrato e sottoscritto dal sig. Gianni Bregolin, del Golf Club Ca' Amata.

In tale segnalazione viene riportato che, in fase di caricamento dei risultati dei giocatori in arrivo dal campo, giungeva in segreteria una telefonata da parte del sig. Lorenzo Bortolato, il quale chiedeva venisse verificato lo score di Bergamin Marino, suo compagno di flight unitamente alla sig.ra Marcon Tiziana.

Ciò in quanto il risultato pubblicato on line, riferito a Bergamin Marino, non gli sembrava corrispondere con quanto da lui registrato in campo.

Nel rapporto si precisa che marcatrice del Bergamin era Marcon Tiziana, ma che il Bortolato è solito annotare sullo score da lui tenuto durante la gara i risultati di tutti i compenti del flight.

Circostanza confermata dagli score allegati.

Effettuata tale verifica da parte della segreteria, ci si rendeva conto che lo score di Bergamin, alla buca 4, riportava annotato un "5", mentre Bortolato, sulla colonna marker di sinistra, riferita ai punteggi di Bergamin a quella buca aveva annotato un 7. Così come "7" aveva annotato Bergamin nello score da lui tenuto.

Bregolin riferisce nella sua relazione di aver provveduto immediatamente a telefonare al Bergamin, che nel frattempo era tornato andato via dal circolo, e di avergli posto la domanda su che punteggio avesse fatto alla buca 4. *"La risposta era subito "7", e rimarcava che quello era il punteggio corretto"*.

Bregolin informava il giocatore che sullo score risultava scritto "5" e che quindi il risultato era sbagliato.





Giudice Sportivo Territoriale

Questi, riporta Bregolin, *“restava incredulo e dispiaciuto, e riferiva di non essersene accorto, non avendo provveduto a controllare di persona il punteggio ma essendosi limitato solo a firmare lo score, affidandolo alla sig.ra Marcon per la consegna in segreteria”*.

Nell'espletamento dell'istruttoria, il Bortolato e la Marcon trasmettevano a mezzo mail la loro ricostruzione dei fatti.

Bortolato riferiva: *“al termine della gara i tre componenti del flight prendevano posto su un tavolo posto all'esterno della Clun House per effettuare la verifica degli score.*

Alla domanda posta da Bergamin su chi dovesse chiamare i risultati, gli rispondeva che di solito lui e la sig.ra Marcon (entrambi arbitri) erano soliti far leggere i risultati al marcatore.

A quel punto la Marcon (marcatrice) chiedeva a Bergamin di procedere con il controllo dello score, e chiamava al giocatore il risultato di ogni singola buca, senza che Bergamin la interrompesse per sollevare dubbi su nessuna delle buche.

A seguire si procedeva con le verifiche degli altri due score, e al termine del controllo si procedeva con le relative sottoscrizioni.”

La Marcon, nella sua dichiarazione, confermava quanto riportato da Bortolato, e quindi *“che aveva richiesto a Bergamin la sua attenzione nella verifica dei punteggi che lei andava a leggere. Cosa che faceva, senza che il giocatore sollevasse alcuna obiezione. Al termine del controllo dello score Bergamin provvedeva alla sottoscrizione.”*

In base alle risultanze istruttorie, anche per ammissione dello stesso incolpato, è risultato accertato che lo score di Bergamin è stato da lui sottoscritto con un punteggio inferiore a quello effettivamente realizzato, avendo indicato alla buca 4 il risultato di “5” in luogo di “7”.

E' stato confermato, dagli altri componenti del flight, che in sede di verifica degli score, la sig.ra Marcon Tiziana, marcatrice di Bergamin, ha proceduto alla attenta lettura dei risultati di quest'ultimo, senza ricevere alcuna obiezione.

Giudice Sportivo Territoriale

E' stato riportato che Bergamin era stato pronto, una volta interpellato, a rispondere di aver fatto 7 alla buca 4 , ma risulta non credibile che egli, in sede di verifica, alla lettura da parte della sua marcatrice (che riporta di aver chiesto particolare attenzione) , del punteggio di 5 a quella buca, non si sia avveduto subito dell'errore (avendo egli riportato "7" sullo score da lui tenuto) e non abbia quindi fatto rettificare l'errore.

Peraltro la ricostruzione dell'accaduto, resa da Bergamin e come sopra riportata, non corrisponde a quanto riferito dai due compagni di flight nella parte in cui egli sostiene di *"non essersi accorto assolutamente dell'errore, non avendo provveduto a controllare di persona il punteggio riportato sullo score ma che si è limitato a firmare affidando lo score alla sig.ra Marcon per la consegna in segreteria"*.

In base agli accertamenti effettuati, questo Giudice emetteva provvedimento ex art.42 del Regolamento di Giustizia , contestando all'incolpato l'illecito previsto e sanzionato dall'art.17, n 1 ,let.c) del Regolamento di Giustizia, per avere egli sottoscritto dolosamente lo score con un punteggio inferiore a quelle effettivamente realizzato.

In tale provvedimento, veniva indicata la sanzione di mesi 15 , tenuto conto della sanzione base di mesi 12 , aggravata per la contestata recidiva, e veniva fissata la data della decisione per il giorno 27/12/2021.

In data 16/12/2021 l'incolpato trasmetteva alla Segreteria degli organi di Giustizia una dichiarazione nella quale rendeva la propria versione dei fatti, avanzando richiesta di integrazione della dichiarazione testimoniale già resa da Bortolato Lorenzo, facente parte del flight di gara dell'incolpato.

In particolare chiedeva venisse accertato che Bortolato Lorenzo, al momento della verifica dello score tra Bergamin e la Marcon, sua marcatrice, avendo anche lui attentamente seguito tale verifica, non ha osservato nulla.

In ragione di ciò questo Giudice rinviava la data della decisione al 11/01/2022, e interpellava il teste su questa precisazione.





Giudice Sportivo Territoriale

Bortolato Lorenzo confermava quanto già detto nella precedente dichiarazione, ribadendo di non aver prestato puntuale attenzione alla lettura dei risultati buca per buca, chiamati dalla marcatrice di Bergamin.

Non sono quindi intervenute circostanze nuove, ed elementi oggettivi sulla base dei quali rivedere e rivalutare quanto già considerato nel provvedimento ex art.42 del Regolamento di Giustizia.

Le argomentazioni prospettate dall'incolpato nel suo scritto difensivo, risultano prive di riscontri oggettivi, e di concreti elementi che possano confutare quanto emerso dall'istruttoria.

Né può valere a comprovare che quanto accaduto sia da attribuire a disattenzione e non a volontarietà, il solo fatto che il Bergamin non abbia provveduto a modificare sulla colonna marker dello score del Bortolato(che lui marcava) , il punteggio di 7 con il 5 , prima di procedere con la consegna.

Anzi proprio quanto dichiarato dall'incolpato a Bregolin, una volta chiamato al telefono dopo la gara, come in premessa riportato, appare in tutta evidenza un tentativo tardivo e non spontaneo, attuato dal Bergamin per giustificare la sottoscrizione dello score non veritiero, venuto poi all'evidenza.

L'incolpato infatti, rendendo a posteriori una ricostruzione dei fatti difforme da quella resa dai suoi due compagni di flight, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha appalesato di aver agito in mala fede al momento della sottoscrizione dello score, essendo stato messo nelle condizioni di verificare attentamente tutti i risultati, e malgrado questo non ritenendo di intervenire con la sua marcatrice a rettifica dell'errore .

Così facendo egli ha approfittato della circostanza a lui favorevole, conseguita all'errore della sua marcatrice .

PQM

il comportamento di Bergamin Marino concretizza la fattispecie di illecito prevista e sanzionata dall'art.17, n.1 sub. c) del Regolamento di Giustizia, per avere egli



Giudice Sportivo Territoriale

sottoscritto dolosamente lo score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo .

Va aggiunto che a Bergamin Marino , con decisione pronunciata da questo Giudice nel dicembre 2018, è stata inflitta la squalifica di mesi 12 , per l'illecito previsto dall'art.17,n.1,lett.d) del Regolamento di Giustizia. Sanzione intervenuta quindi nel triennio precedente al presente procedimento .

Questa circostanza , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18,lett.o)del citato Regolamento, costituisce circostanza aggravante, con il conseguente aumento della sanzione base di mesi 12, prevista dall'art.17,n.1,lett.c)

Tutto ciò considerato e valutato, questo Giudice

IRROGA

Al tesserato Bergamin Marino la sanzione della squalifica temporanea di mesi 15 (quindici), consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

Così deciso in Padova, 11/01/2022

Si pubblichi la decisione

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino